

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Pareri espressi

dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni o stazioni appaltanti, ecc.

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it concorsi.cnappc@archiworld.it consulenzalavoripubblci.cnappc@archiworld.it

Presidente: Rino La Mendola

Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri

Consulenza Legale: Marco Antonucci

Segreteria: Raffaele Greco

N.B. - per Codice si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **AVCP** si intende l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

QUESITI	PAROLA CHIAVE:	PARERI
	ARGOMENTI	IAKLKI

07/07/2014 Ordine Avellino	■ Contratto sponsorizzazione	14/07/2014 – CNAPPC
Richiesta parere su efficacia e regolarità dell'Avviso pubblico pubblicato dal Comune di Altavilla Irpina.	Codice, art. 26	Si rileva che la procedura in esame ha come riferimento normativo l'art. 26 del Codice, peraltro non indicato nell'avviso pubblicato, in materia di sponsorizzazioni; gli attori sono un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor e l'oggetto riguarda esclusivamente servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. In base all'art. 26 citato, i servizi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, così come indicato nell'avviso (cfr. al riguardo AVCP Determinazione n. 24/2001 e Deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012). In base al comma 1 dello stesso art. 26, a tale tipologia di contratti di sponsorizzazione, quando i servizi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor onnché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. L'avviso non reca alcuna indicazione sull'importo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria richiesti, né sui requisiti speciali richiesti e prescritti dal Codice e dal Regolamento, ma si limita a precisare che "La finalità del presente bando di sponsorizzazione è il contenimento delle spese pubbliche per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, che si intende perseguire offrendo a idonei professionisti privati o associati, come per legge, la possibilità di propagandare il proprio nome mediante il diritto dello sponsor, all'utilizzazione di spazi pubblicitari sia all'Albo Pretorio Comunale che sul sito internet del Comune". L'avviso viola peraltro la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 - legge 136/2010) non recando l'indicazione del CIG. Per le obbligazioni poste in capo allo sponsor non sembra che la fattispecie possa rientrare nell'ipotesi della sponsorizzazione pura – esentata da CIG – ma in quella della sponsorizzazione tecnica – che invece è sottoposta a CIG. Appare altresì violata la norma speciale contenuta nell'art. 91, comma 8 del Codice, seco